



TRIBUNALE di CAMPOBASSO

Il giudice delegato ai fallimenti ed alle procedure concorsuali, dott.ssa Rosa Napolitano,

letti gli artt. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020, 36 D.L. 36/2020 e 3 del D.L. 28/2020;

lette le linee guida del CSM del 26.3.2020 in ordine alla emergenza Covid 19;

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale dott. Casiello n. 1660 del 26 maggio 2020 nella parte in cui dispone che *“dal 1.6.2020 al 31.7.2020 le udienze dei procedimenti civili, ivi compresi i procedimenti di lavoro e previdenza, e penali, pendenti presso il Tribunale di Campobasso e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso saranno preventivamente e tempestivamente rinviate d'ufficio con provvedimento reso fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020 – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. In L. n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e dall'art. 3 D.L. n. 28 del 30.4.2020 – tenendo conto dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione”* ad eccezione delle udienze indicate nei punti da n. 1 a n. 7 bis);

ritenuto che l'attività giudiziaria nel settore delle procedure concorsuali non consente, in ragione dei diversi soggetti coinvolti (curatori, liquidatori, custodi, gestori delle vendite, soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, ecc.), della peculiarità della materia trattata e dei diversi luoghi ove essa si svolge, di poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico - sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID – 19;

ritenuto che la *ratio* della normativa emergenziale non può non accompagnare, per il giudice delegato, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza ma che fa corpo unico con lo svolgimento



della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del g.d.;

rilevato che anche l'organizzazione degli uffici dei fallimenti e delle procedure concorsuali, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un contingente ripensamento organizzativo ispirato, da un lato, a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle procedure concorsuali che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti;

ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica – anche alla luce di quanto evidenziato nella nota dell'Autorità Sanitaria Locale della Regione Molise n. 47985/2020 del 21.5.2020 – precluda, allo stato, lo svolgimento delle vendite, sia in modalità analogica che in modalità telematica, in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il curatore o con il liquidatore, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica;

DISPONE CHE FINO AL 31 LUGLIO 2020

- 1) gli accessi degli ausiliari (curatore, liquidatore giudiziale, custode, stimatore) per le visite e le stime presso gli immobili staggiti riprendano accompagnando una persona per volta e sempre nel rispetto della normativa esistente, nonché nel rispetto delle misure di prevenzione da contagio;
- 2) devono essere attuati gli ordini di liberazione degli immobili già aggiudicati, sempre nel rispetto della normativa d'urgenza e secondo misure atte ad evitare assembramenti e contagio;



- 3) le vendite analogiche o telematiche già fissate sino al 31 luglio 2020 devono essere differite secondo la calendarizzazione di cui al punto n. 7) – mandando al curatore/liquidatore giudiziale e al custode (se diverso dal curatore/liquidatore giudiziale), per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita differita dal GD”-;
- 4) onera le Cancellerie o i gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 5) il giorno originariamente fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i curatori/liquidatori giudiziali sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all’apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l’avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è differita sino a nuovo ordine;
- 7) calendarizzazione delle vendite previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui alla vendita sospesa/differita:
- Vendite differite, comprese tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020;



periodo fissazione della data di differimento: **10 settembre 2020/15 ottobre 2020;**

-Vendite differite, comprese tra il 15 aprile 2020 ed il 15 maggio 2020; periodo fissazione della data di differimento: **15 ottobre 2020/25 novembre 2020;**

- Vendite differite, comprese tra il 15 maggio 2020 ed il 30 luglio 2020; periodo fissazione della data di differimento: **25 novembre 2020 /30 dicembre 2020.**

8) Deve essere ripresa l'attività di pubblicazione degli avvisi di vendita;

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali, nonché ai relativi ordini professionali di appartenenza (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti).

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale dott. Casiello ed al Presidente di Sezione dott. Di Dedda.

Campobasso 1 giugno 2020

Il giudice delegato
Dott.ssa Rosa Napolitano

